



Comune di Settimo Rottaro

Provincia di Torino

Via Parrocchiale n. 2 – 10010 Settimo Rottaro

ORDINANZA N. 3

Settimo Rottaro, li 12.03.2025

IL SINDACO

Premesso che da venerdì 14 a sabato 22 MARZO 2025 avranno luogo le manifestazioni indette per il carnevale rottarese edizione 2025, organizzate dalla locale PRO LOCO;

Vista la richiesta della Pro Loco, pervenuta al ns. prot. n. 464 del 11.03.2025, relativa alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata “CARNEVALE 2025”;

Considerato il momento di aggregazione sociale e sentimento popolare legato alla tradizione e connesso alla manifestazione in oggetto;

Valutato che, per lo svolgimento della manifestazione di cui ai punti precedenti, è necessario disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le strade comunali interessate dallo svolgimento delle manifestazioni;

Visti:

- l’art. 7 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. n. 610/1996 (Modifiche Reg. di Esecuzione ed Att. C.d.S);
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Per i motivi in premessa, l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA e la CHIUSURA AL TRAFFICO a tutti gli autoveicoli (ad eccezione dei mezzi adibiti a pubblico soccorso e pubblica sicurezza) nelle giornate di:

VENERDI’ 14 MARZO 2025 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 22.00:

- Piazza della Chiesa (zona di fronte al bar “Osteria della piazza)
- Via Massimo d’Azeglio

DOMENICA 16 MARZO 2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00:

- Piazza della Chiesa
- via Parrocchiale fino alla confluenza con via Cossano
- zona retrostante la Chiesa

SABATO 22 MARZO 2025 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00:

- Piazza della Chiesa

I provvedimenti adottati con la presente Ordinanza, hanno efficacia anche nei confronti dei veicoli e/o loro conducenti in possesso di "Autorizzazioni al transito e/o sosta" a qualunque titolo rilasciati o posseduti.

La **Pro Loco** è incaricata e responsabile dell'apposizione di idonea e regolamentare segnaletica stradale.

Le violazioni alla presente ordinanza verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis del TUEL.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "ricorso giurisdizionale" per incompetenza - eccesso di potere – violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al TAR Piemonte avente sede a Torino.

IL SINDACO
MASSIMO OTTOGALLI